

**UNIONE MONTANA
DAL TOBBIO AL COLMA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Via Umberto I n. 37

15060 BOSIO

tel. 0143684799

mail: segreteria@unionedaltobbioalcolma.al.it

BELFORTE MONFERRATO, BOSIO, CASALEGGIO BOIRO, CREMOLINO, LERMA,
MOLARE, MONTALDEO, MONTALDO BORMIDA, MORNESE, TAGLIOLO M. TO

Reg. Ord. N. 27

Prot. 467

OGGETTO: Comune di Montaldeo, divieto di vendita bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Montaldeo in occasione della “45^a Sagra del Tacchino e del Dolcetto”, nell’ambito delle competenze in materia di polizia urbana, intende stabilire norme per garantire l’igiene, il decoro e la sicurezza delle persone e delle cose, oggi compromessa a causa dell’incontrollato abbandono sul suolo pubblico di bottiglie di vetro e lattine in alluminio, quale rifiuto di somministrazione di bevande acquistate in esercizi di somministrazione di alimenti;

RILEVATO che le conseguenze di tale indiscriminato abbandono costituiscono un atto di inciviltà diffuso, oltre che causa di problemi di ogni genere, e che conseguentemente occorre intervenire per restituire, nel rispetto dei diritti di ogni singolo cittadino, il suolo pubblico ad un utilizzo più civile;

VISTO che per effetto dell’abrogazione del RD 383/1934 recante Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali avvenuta con l’entrata in vigore del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo unico degli Enti Locali (TUEL) sono stati abrogati tutti gli aspetti sanzionatori delle violazioni alle norme di tutti i regolamenti comunali e che anche la predisposizione di un apposito regolamento generale per il richiamo in vigore delle precedenti norme, adatto al citato Testo Unico Enti Locali, è stato ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato, che con la Sentenza 885/01 ha inteso affermare che solo il Legislatore può colmare il vuoto normativo creatosi con l’abrogazione dell’art. 106 del precedente TULCP e che in assenza di una fonte primaria trova applicazione – in via residuale – per ogni violazione ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale;

RICHIAMA la legge 24/11/1981 n. 689 e tutte le leggi sulla depenalizzazione ad essa succedutesi negli anni e preso atto che la ratio legis è quella di snellire il procedimento, attraverso il ricorso a sanzioni immediatamente esigibili per reati di scarso valore sociale e tali da non rientrare nella fattispecie della disciplina penalistica;

VERIFICATO infine che l’art. 650 del Codice Penale punisce ogni violazione ad un ordine impartito dalla Autorità in materia di ordine e sicurezza pubblica, igiene e sanità e giustizia e che pertanto non può essere utilizzato indiscriminatamente per ogni violazione non munita di apposita sanzione autonoma e ritenuto pertanto di non dover aderire all’invito del Consiglio di Stato, ritenendo invece di adottare con un atto amministrativo munito dei caratteri dell’autarchia, regole minimali per il garantire la pace sociale e la salvaguardia degli interessi costituzionalmente garantiti;

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

VISTI il D.lvo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. in tutto il territorio comunale di Montaldeo, in occasione della "45^a Sagra del tacchino e del dolcetto", è vietata – dopo le ore 18,00 del 03/08/2018 e sino alle ore 02.00 del 06/08/2018 – la vendita per asporto di bottiglie di vetro e lattine in alluminio e derivati, i prodotti potranno essere asportati solo se contenuti in contenitori di plastica, carta e derivati;

I trasgressori alla presente ordinanza sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500;

Manda a dare notizia della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma ed informa che contro il provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Bosio, 31/07/2018

Il Responsabile del Servizio
Dr. Gian Franco Caviggia

